

Allegato A)

Articolo in vigore		Articolo Modificato	
<i>Articolo 21 – Definizione e presentazione del DUP (Art.174, cc. 1 e 2, D.Lgs. 267/00)</i>		<i>Articolo 21 – Definizione e presentazione del DUP (Art.174, cc. 1 e 2, D.Lgs. 267/00)</i>	
1.	Lo schema di DUP, formulato sulla base del percorso di cui all'articolo 20 del presente Regolamento, è approvato dalla Giunta.		Idem
2.	La Giunta Comunale presenta il DUP al Consiglio per le conseguenti deliberazioni entro 31 luglio	2.	La Giunta Comunale presenta il DUP al Consiglio per le conseguenti deliberazioni entro 31 luglio, mediante comunicazione ai capigruppo consiliari.
3.	Il Consiglio, nei 45 giorni successivi a quello di presentazione, può presentare integrazioni e modifiche al DUP, che costituiscono un atto di indirizzo politico nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.	3.	Il Consiglio, nei 10 giorni successivi a quello di presentazione, può presentare integrazioni e modifiche al DUP, che costituiscono un atto di indirizzo politico nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.
4.	Qualora la normativa nazionale disponga il rinvio del termine di presentazione del DUP, i termini di cui al presente articolo si intendono ridefiniti in relazione alla nuova scadenza	4.	Idem